2024/3247

31.12.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/3247 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2024

che stabilisce la riapertura delle attività di pesca dell'acciuga nella zona 8 per i pescherecci battenti bandiera spagnola mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/2799

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2024.

(2) Il 2 ottobre 2024 la Spagna ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la sua decisione di vietare le attività di pesca dell'acciuga nella zona 8 a decorrere dal 6 agosto 2024.

(3) Il regolamento (UE) 2024/2799 della Commissione ([3]) ha vietato le attività di pesca dell'acciuga nella zona 8 per i pescherecci battenti bandiera spagnola.

(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità spagnole il 4 novembre 2024, la Spagna dispone ancora di un quantitativo per il contingente relativo a tale stock. È pertanto opportuno riaprire fino a nuova comunicazione le attività di pesca dell'acciuga nella zona 8 per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna.

(5) È necessario che tale riapertura delle attività di pesca prenda effetto il 25 ottobre 2024 in modo che il quantitativo di acciuga di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell'anno.

(6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2024/2799 a decorrere dal 25 ottobre 2024.

(7) Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio della certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, in quanto è ancora disponibile un contingente per tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono riaperte, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca dell'acciuga nella zona 8 per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna di cui all'allegato.

Il regolamento (UE) 2024/2799 è abrogato.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2024/2799 della Commissione, del 25 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'acciuga nella zona 8 per i pescherecci battenti bandiera spagnola (GU L, 2024/2799, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2799/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 ottobre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2024

Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

N.	16/TQ257 – Riapertura
STATO MEMBRO	Spagna
STOCK	ANE/08
SPECIE	Acciuga (*Engraulis encrasicolus*)
ZONA	8
DATA DI CHIUSURA	6 agosto 2024
DATA DI RIAPERTURA	25 ottobre 2024